

*(Bozza riservata per discussione 20.5.09)*

## **Fondazione "I TEATRI"**

### **Statuto**

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

"I Teatri" sono una fondazione riconosciuta nelle forme di legge e, in particolare, ai sensi del D.P.R. 361/2000, a far tempo dal 30 settembre 2002.

La fondazione ha sede in Reggio Emilia, Piazza Martiri del 7 Luglio n° 7.

La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, delle denominazioni storica dei teatri di pertinenza, dell'immagine storico culturale dei Teatri della città di Reggio Emilia, nonché di tutte le denominazioni di tutte le manifestazioni organizzate; può disporne, anche cedendone l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa, nell'ambito di operazioni commerciali complesse.

#### **ART. 2 – SCOPO**

La fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue l'obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità locale.

La fondazione ha finalità di promozione, produzione e diffusione della cultura, dell'arte e dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali (di parola, di musica, di danza, ecc.), della conservazione e valorizzazione del patrimonio di beni culturali ad essa assegnato, o comunque da essa ricevuto, e della cultura ambientale.

La fondazione persegue, altresì, finalità di sostegno alle attività di formazione superiore e di ricerca, di organizzazione di mostre, eventi ed iniziative culturali, di sviluppo della domanda culturale e della coesione sociale, di agevolazione della produzione culturale innovativa, di diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, di incremento del turismo culturale.

La fondazione ha anche l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle attività teatrali e di spettacolo promosse dai Comuni della provincia di Reggio Emilia.

La fondazione definisce le strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni e delle risorse ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, delle strutture, degli istituti e dei servizi ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.

#### **ART. 3 – ATTIVITA'**

La fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività.

La fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività, trasferiti, concessi, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori o da terzi, o di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo
- b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati
- c) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli (lirica, balletto, prosa, concerti, musical, operette, ecc.) e di tutte le altre espressioni artistiche, di eventi, mostre e iniziative culturali
- d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, progetti innovativi, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza
- e) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche le attività di tipo editoriale
- f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo turistico
- g) agevolazione e razionalizzazione dell'offerta teatrale e di spettacolo promossa dai Comuni della provincia di Reggio Emilia
- h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze
- i) sviluppo di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico
- j) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati
- k) sviluppo di ogni forma di collaborazione con enti e istituzioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, atti al perseguimento delle finalità istituzionali
- l) operazioni commerciali o finanziarie, mobiliari o immobiliari, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali
- m) assunzione, in osservanza delle norme statutarie dei fondatori istituzionali, di interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette, o acquisizione di quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della fondazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie
- n) partecipazione, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.) e istituti la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari, concorrendo anche alla loro costituzione
- o) partecipazione, o concorso, alla costituzione di società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari
- p) stipula di ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari
- q) stipula di accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste
- r) assunzione di prestiti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico (i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale)
- s) svolgimento di ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari

La fondazione, che opera anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

## ART. 4 - FONDATORI

### 4.1.

Sono **fondatori originari istituzionali**:

- il Comune di Reggio Emilia
- la Provincia di Reggio Emilia

Sono **fondatori originari**:

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Reggio Emilia
- Enia s.p.a.

Tutti i **fondatori originari** sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di conto preventivo ed approvato dall'Assemblea.

I **fondatori originari** hanno il diritto di recedere dal rapporto di partecipazione, mediante preavviso scritto, con effetto a partire dalla fine del secondo esercizio successivo a quello di invio della richiesta di recesso, e sono comunque tenuti a corrispondere per intero le quote associative annuali anche per il detto biennio, nel limite della quota associativa annuale stabilita per l'esercizio nel quale si è inviata la richiesta di recesso.

### 4.2.

Sono **fondatori ordinari** i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privo di personalità giuridica, che, presentati da un fondatore originario, si impegnino a conferire alla fondazione, per un triennio, un contributo annuale di ammontare non inferiore a quello approvato dal Consiglio di Amministrazione per i fondatori ordinari, a titolo di contributo alla gestione.

### 4.3.

La qualità di **fondatore ordinario** può essere riconosciuta anche ad un Gruppo di società, purché esso venga presentato da un fondatore originario.

La nozione di Gruppo è quella stabilita dall'articolo 2359 del codice civile.

A cura del Consiglio di Amministrazione, e sotto la sua responsabilità, viene tenuto l'Albo dei **fondatori ordinari**, nonché un libro dei verbali per le delibere dell'Assemblea.

Lo *status* di **fondatore ordinario** è in ogni caso acquisito solo a seguito dell'effettivo versamento del contributo da conferire.

## ART. 5 - ORGANI

### 5.1.

Sono **organi** della Fondazione:

- a) il presidente
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il direttore generale
- d) il collegio dei revisori
- e) l'assemblea
- f) il comitato di indirizzo

## **5.2.**

Non possono fare parte degli organi, di cui all'art. 5.1 lettere *b), c), d) e) ed f)*, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere *a), b), c), d), e), f)* e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

## **5.3.**

Ciascuno degli organi della fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto.

Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

## **5.4.**

I componenti gli organi della fondazione di cui all'art. 5.1., lettere *b), c) ed e)*, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo
- b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere *a), b), c), d), e)*
- c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *f)* della legge 19 marzo 1990 n. 55 nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie di cui all'articolo 2382 del codice civile
- d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione

## **5.5.**

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato.

Essa può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

## **5.6.**

Ai componenti degli organi della fondazione di cui all'articolo 5.1 lettere *b), c), d) ed e)* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile.

## **ART. 6 - PRESIDENTE**

### **6.1.**

Il Presidente della fondazione è il Sindaco del Comune di Reggio Emilia o persona da lui nominata.

Se il Presidente è il Sindaco resta in carica per la durata del mandato politico, se il Presidente è persona da lui nominata resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che presiede.

## **6.2.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della fondazione, anche in giudizio.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, e il Comitato di indirizzo, che convoca fissandone l'ordine del giorno.

Il Presidente cura l'osservanza dello statuto e verifica l'esecuzione degli atti deliberati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione ed ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio d'Amministrazione e al direttore generale, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubblici e privati ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della fondazione.

Sono competenze del Presidente :

- a) i rapporti con i fondatori
- b) la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti

## **6.3**

Il presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

## **6.4.**

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, che in tali circostanze esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente.

La firma del Vice presidente basta a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

## **Art. 7 - CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE - DURATA**

### **7.1.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da **undici** persone, compreso il Sindaco di Reggio Emilia, o persona da lui nominata, che ne è anche il Presidente.

Gli altri componenti sono nominati come segue:

- quattro dal Sindaco della Città di Reggio Emilia
- due dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia
- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Reggio Emilia
- uno da Enia s.p.a.
- due eletti dall'Assemblea

#### **7.2.**

Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri.

Essi rispondono solo nei confronti di questo ultimo dell'esercizio delle proprie funzioni, non rappresentando i soggetti pubblici o privati che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della fondazione; la disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicazione dell'attività della fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

#### **7.3.**

Per essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati posseggano:

- a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5.2
- b) i requisiti di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della fondazione

#### **7.4.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I cinque anni decorrono dalla prima seduta del consiglio.

A ciascuna scadenza del Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri contestualmente decadono dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi membri.

#### **7.5.**

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno.

Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di Amministrazione del quale entra a fare parte.

7.6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica sette dei suoi componenti, compreso il Presidente.

7.7.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

7.8.

I fondatori originari (istituzionali e non) nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima.

Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono ed i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti, ferma restando la responsabilità penale per la condotta omissiva.

### **Art. 8 - CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE - COMPITI**

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione
- b) approva la proposta di conto preventivo e delle relative quote annuali, e del bilancio d'esercizio, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea
- c) nomina, su proposta del presidente, il vice presidente, con la maggioranza qualificata dei 9/11
- d) nomina e revoca, su proposta del presidente, il direttore generale e ne determina la durata in carica e l'emolumento con la maggioranza qualificata dei 9/11
- e) nomina e revoca, su proposta del presidente, entro 60 giorni dalla prima riunione, il direttore artistico e ne determina la durata in carica e l'emolumento con la maggioranza qualificata dei 9/11
- f) predispose le modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione dell'assemblea
- g) approva, su proposta del direttore generale, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio e tenendo conto delle indicazioni del comitato di indirizzo, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi futuri ai quali si estende il programma di attività
- h) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti
- i) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso
- j) delibera in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei *fondatori*
- k) può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega
- l) approva le partecipazioni previste ed indicate nel precedente articolo 3.2.
- m) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili
- n) emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale e organizzativa
- o) in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria, disciplina le relazioni

- sindacali, su proposta del direttore generale
- p) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo
  - q) delibera lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio

## **ART. 9 CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE – FUNZIONAMENTO**

### **9.1.**

Il Consiglio d'Amministrazione e' convocato dal Presidente presso la sede della fondazione ovvero altrove, purchè in Italia, e si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.

### **9.2.**

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

### **9.3.**

Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8. lett. d).

### **9.4.**

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche il direttore artistico, dirigenti e dipendenti della fondazione, ovvero esperti esterni, rappresentanti di enti e istituzioni, qualora il Presidente ne ritenga opportuna la partecipazione.

### **9.5.**

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

### **9.6.**

Il Consiglio d'Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove non espressamente prevista una diversa maggioranza, salvo che per le nomine di cui ai punti c), d),

e) dell'articolo 8, per le quali occorre il voto favorevole dei 9/11 dei membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Le votazioni hanno luogo in forma palese.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della fondazione devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che tratta argomenti attinenti il conflitto di interessi.

Delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

## **Art. 10 DIRETTORE GENERALE**

### **10.1.**

Il direttore generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua elezione.

Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio d'Amministrazione può revocare il direttore generale, con la medesima maggioranza.

### **10.2.**

Il direttore generale deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione culturale e della gestione di enti consimili.

### **10.3.**

I compiti del direttore generale, cui spetta la responsabilità della gestione della fondazione, sono:

- a) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della fondazione
- b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione
- c) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche e culturali della fondazione e le attività connesse o strumentali
- d) dirigere e coordinare l'organizzazione generale della fondazione
- e) predisporre, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre agli organi della fondazione
- f) predisporre i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché il bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni, da sottoporre agli organi della fondazione
- g) tenere i libri e le scritture contabili della fondazione
- h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del Consiglio d'Amministrazione
- i) dirigere il personale della fondazione
- j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente

- k) verificare periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione
- l) partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, con i limiti previsti dallo statuto
- m) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari
- n) esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

#### **10.4.**

In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore generale, lo sostituisce il dirigente amministrativo più anziano della Fondazione.

### **ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **11.1.**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili.

#### **11.2.**

Un membro effettivo, designato dal Sindaco di Reggio Emilia, svolge le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori.

Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dalla Provincia di Reggio Emilia.

Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dall'Assemblea.

#### **11.3.**

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro effettivo, subentra il più anziano tra i membri supplenti; in caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico del Presidente del Collegio dei Revisori, svolge le funzioni di presidente il membro effettivo - compreso il supplente eventualmente subentrato - più anziano, sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Sindaco di Reggio Emilia.

#### **11.4.**

Il Collegio dei Revisori:

- a) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione e sul suo corretto funzionamento
- b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando le verifiche di cassa
- c) informa il Consiglio d'Amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati
- d) redige la propria relazione annuale al bilancio

I membri del Collegio dei Revisori possono, qualora lo ritengano opportuno, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori della fondazione dell'andamento delle operazioni e delle attività della stessa.

#### **11.5.**

Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

I verbali del Collegio dei Revisori sono riportati in apposito libro tenuto dal collegio stesso

I membri del Collegio dei Revisori partecipano ai lavori dell'Assemblea, per i profili di loro competenza, e partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

#### **11.6.**

Ai componenti del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dall'Assemblea, tenuto conto della natura di ente non di lucro della fondazione.

### **ART. 12 - ASSEMBLEA**

#### **12.1.**

L'Assemblea si compone dei fondatori originari (istituzionali e non) e dei fondatori ordinari.

#### **12.2**

L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

#### **12.3.**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio d'Amministrazione di competenza dell'Assemblea
- b) nomina e revoca il membro del Collegio dei Revisori dei Conti di competenza dell'Assemblea
- c) nomina e revoca i membri del Comitato di Indirizzo di competenza dell'Assemblea
- d) approva il conto preventivo e le relative quote annuali, e il bilancio d'esercizio
- e) attribuisce la qualità di fondatore ordinario a terzi in conformità al disposto di cui al presente statuto
- f) approva le modifiche allo statuto
- g) disciplina, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, la presentazione delle candidature alla carica di membro del consiglio stesso
- h) disciplina, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, il procedimento per la revoca degli eletti
- i) disciplina, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, l'esercizio del voto in modo tale da impedire la formazione di posizioni dominanti.
- j) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio d'Amministrazione
- k) stabilisce i compensi del Presidente della fondazione e dei membri del Consiglio d'Amministrazione

- l) stabilisce i compensi dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti
- m) attribuisce l'eventuale incarico del controllo contabile della fondazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori
- n) propone al Consiglio d'Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi

#### **12.4.**

L'Assemblea è convocata dal Presidente della fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un terzo del numero complessivo di fondatori ordinari e permanenti aventi diritto di voto.

#### **12.5.**

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo fax, telegramma o e-mail da inviarsi con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della riunione.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal fondatore.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Gli atti ed i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è tenuta ad esprimersi sono depositati presso la sede della fondazione almeno otto giorni prima della riunione.

#### **12.6.**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei revisori.

In tale caso, ciascuno dei fondatori legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **12.7.**

Tutti i fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di fondatore ordinario, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purchè il designato non sia amministratore, revisore ovvero dipendente della fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominino il consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti.

#### **12.8.**

Il diritto di voto spetta ai fondatori ordinari in ragione di un voto ciascuno.

#### **12.9.**

I fondatori originari (istituzionali e non) partecipano di diritto all'assemblea.

A ciascuno di essi spettano due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della fondazione.

I fondatori originari (istituzionali e non) non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'art.12.3.lett.a), b), c).

#### **12.11.**

L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di fondatori..

#### **12.12.**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della fondazione.

#### **12.13.**

L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 12.3. lett. a), b), c), d), e).

#### **12.14.**

Le deliberazioni di cui all'art. 12.3. lettere c), d), j), n) sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni concernenti i pareri in merito alle modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti come sopra attribuiti ai fondatori.

Per le votazioni l'assemblea si costituisce, seduta stante, in seggio con un presidente e un segretario prescelti tra i partecipanti.

### **ART. 13 - COMITATO D' INDIRIZZO**

Il Comitato di Indirizzo è composto da 10 membri, di cui 4 nominati dal Sindaco di Reggio Emilia, due nominati dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia, uno nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Reggio Emilia, uno nominato da Enia s.p.a., due eletti dall'assemblea, tra persone scelte per competenze nel campo dell'attività e della gestione di enti e istituzioni culturali, sociali ed economiche.

Il Presidente della fondazione presiede il Comitato di Indirizzo e lo convoca due volte all'anno.

Il Comitato di Indirizzo ha il compito di fornire al Consiglio d'Amministrazione indirizzi per la formazione delle strategie nel campo dello spettacolo dal vivo.

### **ART. 14 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

#### **14.1.**

Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- a) beni appartenenti alla fondazione, e ciò a partire dal momento del relativo conferimento, secondo il valore ad essi attribuito provvisoriamente secondo l'ultimo bilancio d'esercizio approvato dai rispettivi organi consortili e - successivamente all'insediamento del primo consiglio d'amministrazione della Fondazione - dalla stima peritale giurata ai sensi di legge
- b) fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo
- c) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva
- d) apporti eseguiti dai fondatori
- e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio
- f) eventuali avanzi di gestione, salvo la copertura di perdite, con delibera del consiglio di amministrazione
- g) fondi di riserva comunque costituiti

La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale dei teatri e delle sedi teatrali che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché

delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.

Del patrimonio della fondazione fanno parte, tra l'altro:

- i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di sup-porto, anche virtuale
- i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo
- ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo
- il diritto di utilizzare – senza corrispettivi – i teatri ed i locali necessari allo svolgimento delle attività
- l'eventuale eccedenza di gestione

Il patrimonio della fondazione è indivisibile tra *fondatori originari e ordinari*; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

#### **14.2.**

In ogni caso gli avanzi di gestione devono essere integralmente destinati agli scopi istituzionali, esclusa ogni distribuzione di utili o altre attività patrimoniali ai fondatori ovvero ai terzi.

Le entrate della fondazione che formano il *fondo di gestione* sono costituite:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo
- b) dai contributi ordinari stabiliti dai fondatori in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della fondazione, di rinnovo del Consiglio d'Amministrazione o di ammissione alla fondazione nelle misure stabilite annualmente dal consiglio d'amministrazione
- c) dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti
- d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della fondazione
- e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla fondazione

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della fondazione.

### **ART. 15 - CRITERI DI GESTIONE**

La fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo del bilancio.

La tenuta delle scritture contabili, la redazione e pubblicità del bilancio, sono regolate dallo statuto o - in mancanza - dalla legge.

L'Assemblea dei fondatori approva il conto preventivo e le relative quote associative annuali prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento ed il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Qualora particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea, potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ART. 16 - PERSONALE DIPENDENTE**

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dai contratti aziendali stipulati tra la fondazione e i rappresentanti dei lavoratori.

#### **ART. 17 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti non lucrativi che operano, con finalità analoghe, nel campo dello spettacolo e dell'educazione musicali, individuati dal Consiglio d'Amministrazione o, in difetto, dal Comune di Reggio Emilia.

#### **ART. 18 – FUSIONI**

La fondazione può deliberare la propria fusione con altre fondazioni ed enti culturali e/o di spettacolo mediante incorporazione, con il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti ai fondatori nell'assemblea.

La delibera di fusione costituisce modifica statutaria.